

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1890

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti social-
mente sfavoriti

Presentata il 17 gennaio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella generale difficoltà affrontata dall'Italia e, più generalmente, da tutta l'Europa in ordine ai problemi occupazionali, un caso a parte è rappresentato dall'assoluta impossibilità di collocamento sul mercato del lavoro di alcune categorie di soggetti socialmente sfavoriti. La competitività nella ricerca del lavoro è ormai spinta ai massimi livelli, precludendo la strada dell'acquisizione di un reddito proprio alle persone più deboli, che pure potrebbero dare un grande contributo di sensibilità e di dedizione se immessi in un posto di lavoro. È opportuno quindi aiutare i cittadini che sono in una obiettiva situazione di sfavore nel mercato del lavoro ad accedere ad esso tramite un obbligo che la società tutta si impegna a rispettare per riconoscere di fatto diritti eguali a tutti. In tal senso, anche se non si volesse fare distinzione tra i due sessi, al-

cune caratteristiche penalizzanti rispetto alla competizione per il lavoro interessano maggiormente le donne che gli uomini: possiamo considerare i soggetti soli (nubili o celibi, vedovi, separati o divorziati), con figli minori a carico e senza reddito alcuno. Tali soggetti si riducono in uno stato a volte latente di indigenza e sono proprio per questo meno graditi e maggiormente respinti dal mercato del lavoro, soprattutto se si tratta di donne. Inoltre il costo del lavoro femminile resta più alto di quello maschile, a causa della maternità. Ciò si ritorce contro le donne determinando una minore affidabilità in posti di responsabilità, un diffuso timore di maggiore assenteismo e di scarsa disponibilità all'aumento del carico di lavoro in caso di necessità. Anche la legislazione sulla parità, non avendo agito sulle cause del costo del lavoro femminile, ha lasciato inalterate

le ragioni della discriminazione. Non si può negare che il risultato delle norme sulla parità è stato benefico per chi già lavorava, ma ancora più escludente per chi non essendo lavoratore « forte » e gradito al mercato è rimasto tagliato fuori definitivamente. La nostra società non offre ancora i servizi necessari a rendere le donne lavoratori paritari per efficienza e per costo, facendo pagare la propria debolezza a cittadini in condizioni di grave necessità. Ancora oggi si deve dire con forza che non esiste in Italia l'uguaglianza di opportunità di lavoro per le donne, né c'è uguaglianza delle libertà, in dispregio dell'articolo 3 della Costituzione, che obbliga lo Stato a promuovere condizioni che rendano effettiva l'uguaglianza tra tutti i lavoratori. La presente proposta di legge prevede il collocamento obbligatorio dei soggetti in tal senso sfavoriti, proprio come è previsto per il collocamento dei cittadini fisicamente invalidi. Tali soggetti, in maggioranza donne, potrebbero avere così la dignità del lavoro e non soltanto l'assistenza. La normativa proposta non prevede aggravio di spese per lo Stato perché sostituisce con nuovi soggetti svantaggiati quelli che escono dalla quota del collocamento obbligatorio per ragioni storiche.

In tale ottica, l'articolo 1 stabilisce che dovranno essere le commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio a riconoscere lo *status* di cittadino « socialmente sfavorito ».

L'articolo 2 individua i parametri per l'individuazione dei soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria.

L'articolo 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro privati nell'attuazione della nuova normativa.

L'articolo 4 invece determina le procedure di collocamento obbligatorio in riferimento agli enti ed alle amministrazioni pubbliche.

All'articolo 5 è invece indicato il trattamento spettante al lavoratore socialmente svantaggiato.

L'articolo 6 individua gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti dei datori di lavoro, pubblici o privati, che non rispettino la nuova normativa.

L'articolo 7 individua alcune categorie di datori di lavoro che sono escluse dalla normativa proposta.

L'articolo 8 individua i compiti spettanti agli organi del collocamento.

L'articolo 9 istituisce presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione gli elenchi dei lavoratori da avviare a collocamento obbligatorio perché socialmente svantaggiati.

L'articolo 10 stabilisce le modalità di richiesta di avviamento al lavoro da parte di datori di lavoro pubblici o privati.

L'articolo 11 riconosce il diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali, nella misura del 50 per cento, in favore dei datori di lavoro privato che assumono obbligatoriamente soggetti socialmente svantaggiati.

Gli articoli 12 e 13 individuano, rispettivamente per i soggetti privati e per quelli pubblici, gli estremi delle dichiarazioni da presentare alle commissioni circoscrizionali per l'impiego in merito all'attuazione della normativa che qui si propone.

Gli articoli 14 e 15 stabiliscono sanzioni nei confronti dei soggetti che contravvengono alla normativa proposta.

L'articolo 16 affida agli Ispettorati del lavoro il compito di vigilare sull'attuazione della normativa sul collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente svantaggiati.

Onorevoli colleghi, la rapida approvazione della presente proposta di legge potrebbe essere occasione per il Parlamento di colmare una gravissima lacuna nell'attuazione del dettato costituzionale, garantendo finalmente a soggetti svantaggiati, ed in modo particolare alle donne, la parità di accesso al mondo del lavoro ed il diritto a costruirsi un reddito derivante da un'attività produttiva ed utile per il bene comune e per il progresso della società tutta.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria presso le imprese private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonché le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa, dei soggetti le cui possibilità di acquisire un'occupazione siano obiettivamente ridotte a causa di una loro condizione socialmente sfavorevole.

2. L'accertamento dell'esistenza della condizione di cui all'articolo 2 compete alla commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

ART. 2.

(Soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria).

1. Agli effetti della presente legge sono considerati soggetti socialmente sfavoriti coloro che abbiano figli minori a carico, che non convivano con persone in grado di assicurare il loro mantenimento, o che non abbiano altrimenti diritto al mantenimento da parte di alcuno, e che siano vedovi, separati, divorziati o non coniugati e non abbiano un reddito annuo accertato superiore a lire 2.447.250. Quest'ultimo limite è annualmente aumentato in misura percentuale pari alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

2. Non hanno diritto all'assunzione obbligatoria i soggetti che, in base alle norme vigenti, abbiano già raggiunto l'età per il pensionamento.

CAPO II

SOGGETTI OBBLIGATI

ART. 3.

(Aziende private).

1. I datori di lavoro privati, i quali abbiano complessivamente alle loro dipendenze più di 15 lavoratori tra operai, impiegati e dirigenti, ad esclusione degli apprendisti e, per quanto concerne le cooperative di produzione e lavoro, dei lavoratori che ne sono soci, sono tenuti ad assumere i soggetti di cui all'articolo 2 per un'aliquota complessiva del 3 per cento del personale in servizio; le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

ART. 4.

(Enti pubblici).

1. Le amministrazioni, le aziende e gli enti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 1, i quali abbiano complessivamente più di 15 dipendenti, sono tenuti ad assumere, senza concorso e subordinatamente al verificarsi delle vacanze, i soggetti di cui all'articolo 2 in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti per una percentuale complessiva del 6 per cento rapportata ai posti di organico o al contingente numerico. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 per cento sono considerate unità.

2. Nei concorsi per le carriere direttive e di concetto o parificate, gli aspiranti tra i soggetti socialmente sfavoriti che abbiano conseguito l'idoneità sono inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 6 per cento dei posti in organico.

ART. 5.

(Trattamento).

1. A coloro che sono assunti al lavoro ai sensi della presente legge deve essere applicato il normale trattamento economico e normativo, ad eccezione del patto di prova che è ammesso soltanto per i lavoratori specializzati o delle carriere direttive e di concetto.

2. In caso di licenziamento di lavoratore assunto ai sensi della presente legge, l'azienda privata o la pubblica amministrazione è tenuta a darne comunicazione alla commissione circoscrizionale per l'impiego di cui all'articolo 8 nel termine di 10 giorni.

ART. 6.

*(Esecutività ed impugnativa
dei provvedimenti amministrativi).*

1. Qualsiasi provvedimento, compresi i bandi di concorso, che si riferisca ad assunzione di personale presso le pubbliche amministrazioni, non è esecutivo se non sia dichiarato nel provvedimento stesso che il medesimo è stato emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate ai soggetti socialmente sfavoriti previsti dalla presente legge.

2. Ove i posti di riserva previsti per le assunzioni senza concorso non siano stati coperti, anche parzialmente, l'esecutività dei provvedimenti di ammissione nei relativi ruoli è subordinata alla contestuale attestazione che i posti ancora da conferire sono stati accantonati in favore degli aventi diritto.

3. I provvedimenti di assunzione del personale presso le amministrazioni e gli enti pubblici non conformi alle disposizioni della presente legge possono essere impugnati sia in via giurisdizionale sia in via amministrativa dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 8 della presente legge.

4. Ai provvedimenti di diniego dell'assunzione, si applica quanto previsto al comma 3.

ART. 7.

(Esclusioni).

1. Le imprese di navigazione marittima ed aerea, le Ferrovie dello Stato SpA e le imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante e navigante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 4.

2. I servizi pubblici di trasporto in concessione di cui al comma 1 sono quelli svolti su ferrovie, linee di navigazione interna, autolinee, filovie, funicolari e funivie.

CAPO III

MODALITÀ PER IL COLLOCAMENTO

ART. 8.

(Organo del collocamento).

1. L'avviamento dei lavoratori socialmente sfavoriti è gestito dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.

2. A tal fine la commissione circoscrizionale per l'impiego:

a) compila, pubblica e aggiorna trimestralmente l'elenco dei soggetti inoccupati, di cui all'articolo 2, raggruppati per settori di produzione e, entro ciascun settore, per fasce di qualificazione, registrando per ciascuno di essi eventuali titoli di studio e precedenti lavorativi;

b) dispone l'avviamento dei lavoratori presso le aziende private, le amministrazioni pubbliche, le aziende e gli enti pubblici che, decorso il termine di cui all'articolo 14, comma 2, non abbiano presentato le richieste di avviamento;

c) esprime il parere sulle domande di oblazione presentate dalle aziende inadempienti;

d) esprime pareri sulla richiesta di compensazione territoriale di cui all'articolo 12;

e) esprime pareri sulle richieste di avviamento di lavoratori socialmente sfavoriti iscritti negli elenchi di circoscrizioni vicine a quelle nelle quali le aziende private, le amministrazioni pubbliche, le aziende e gli enti pubblici abbiano la loro sede, di cui all'articolo 10.

3. L'ordine delle precedenze per la compilazione dell'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 risulterà dalla valutazione dei seguenti elementi:

a) numero dei figli a carico;

b) condizione economica personale e familiare;

c) anzianità di iscrizione nell'elenco.

ART. 9.

(Elenchi).

1. Presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione è istituito l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. La richiesta di iscrizione agli elenchi di cui al comma 1 è presentata direttamente dagli interessati ed è corredata dalla necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma della presente legge, danno titolo al collocamento obbligatorio, nonché dall'indicazione delle aspirazioni, delle attitudini, della specie e del grado di qualificazione e specializzazione professionale, e di eventuali disponibilità per rapporti di lavoro ad orario ridotto o a termine.

ART. 10.

(Richieste di avviamento).

1. I soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge devono rivolgere alle commissioni circoscrizionali per l'impiego le richieste di avviamento in conformità alla normativa vigente per il collocamento ordinario.

2. In caso di mancanza o di esaurimento degli aspiranti negli elenchi delle circoscrizioni in cui i soggetti di cui agli articoli 3 e 4 hanno la loro sede, questi devono attingere agli elenchi dei soggetti socialmente sfavoriti delle circoscrizioni vicine o alle liste ordinarie, sentito il parere delle commissioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio.

ART. 11.

(Agevolazioni).

1. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i datori di lavoro privati hanno diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali nella misura del 50 per cento per ogni lavoratore assunto in base alle disposizioni della presente legge.

ART. 12.

(Denunce delle aziende private).

1. Tutti i datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, alla commissione circoscrizionale per l'impiego, un prospetto recante:

a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sedi e per categorie di mestieri o professioni;

b) l'indicazione nominativa dei soggetti socialmente sfavoriti assunti in base alla presente legge, precisando per ciascuno il giorno di assunzione.

2. Le imprese che hanno sedi e stabilimenti in più centri dovranno presentare le denunce di cui al presente articolo distintamente per i singoli centri alle competenti commissioni circoscrizionali per l'impiego e complessivamente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, valutata in ogni singola circoscrizione territoriale l'entità numerica dei soggetti socialmente sfavoriti aventi diritto al collocamento obbligatorio, può, dopo aver sentito le commissioni circoscrizionali per l'impiego competenti per territorio, autorizzare, su loro motivata e documentata richiesta, le aziende private ad assumere un numero di lavoratori socialmente sfavoriti superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di assunti in altri centri. Analoghe modalità debbono essere osservate dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende e dagli enti pubblici di cui all'articolo 4 per la compensazione del personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le loro sedi.

ART. 13.

(Denunce degli enti pubblici).

1. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici sono tenute ad inviare, entro i mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno, alle commissioni circoscrizionali per l'impiego in cui operano le loro sedi, un prospetto da cui risulti il numero di posti di organico di ciascun gruppo di personale di ruolo e il numero del personale non di ruolo distinto per categorie e, in correlazione, il numero dei soggetti socialmente sfavoriti assunti in base alla presente legge, corredato di un elenco nominativo.

CAPO IV

SANZIONI

ART. 14.

(Contravvenzioni e risarcimenti).

1. I datori di lavoro privati che non provvedono ad effettuare le denunce nei termini prescritti dall'articolo 12 sono puniti con un'ammenda di lire 5 milioni.

2. I datori di lavoro privati, i quali sono obbligati ai sensi della presente legge ad assumere lavoratori socialmente sfavoriti e non ne facciano richiesta alle commissioni circoscrizionali per l'impiego entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, sono puniti con un'ammenda di lire 50 mila per ogni giorno lavorativo e per ogni posto lavorativo riservato ai sensi della presente legge e non coperto.

3. Chiunque, non avendone diritto, otenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti l'assunzione ai sensi della presente legge, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda di lire quattro milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. Il comma 3 si applica ai datori di lavoro privati che, con mezzi fraudolenti, si sottraggano o tentino di sottrarsi all'obbligo di assumere lavoratori socialmente sfavoriti.

5. In caso di rifiuto dell'assunzione riconosciuto illegittimo in sede giurisdizionale si applica l'articolo 2932 del codice civile ed è dovuta altresì la corresponsione delle retribuzioni in favore del lavoratore socialmente sfavorito a decorrere dal terzo giorno successivo a quello dell'avviamento al lavoro effettuato dalla competente commissione circoscrizionale per l'impiego.

ART. 15.

(Oblazione).

1. Nelle ipotesi di contravvenzioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte dell'ammenda prevista.

2. Nelle ipotesi di contravvenzioni di cui all'articolo 14, commi 3 e 4, il contravventore può essere ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà dell'ammenda prevista.

3. Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 14, l'ammon-

tare della somma non può essere inferiore al doppio di quella definita per la precedente violazione.

4. Il versamento della somma definita a titolo di oblazione deve essere effettuato dal contravventore entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data indicata dal giudice, decorsi inutilmente i quali il giudice dispone il rinvio a giudizio o emana il decreto di condanna.

5. Il pagamento delle somme di cui al presente articolo estingue il reato.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 16.

(Vigilanza).

1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita per mezzo degli Ispettorati del lavoro.

ART. 17.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

